

# TI\_GERICHTE 15.2025.11 vom 7. April 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-04-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2025.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2025.11)

FR: TI\_GERICHTE 15.2025.11 du 7 avril 2025

IT: TI\_GERICHTE 15.2025.11 del 7 aprile 2025

## Regeste

Minimo di esistenza. Premi della cassa malati. Assicurazione di garanzia locativa. Spese di elettricità. Risarcimento a rate di un danno di locazione auto

## Erwägungen

### E. 5

sulla base del seguente computo: Redditi Debitrice fr. 2'910.00 operatrice socio assistenziale Totale fr. 2'910.00 Minimo d'esistenza Minimo base fr. 1'200.00 Affitto fr. 1'150.00 quota parte Pasti fuori domicilio fr. 211.00 Trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico fr. 77.00 Altri fr. 60.00 lavoro faticoso Totale fr. 2'698.00 che l'UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell'escussa la quota parte del salario eccedente fr. 2'698.– (indicativamente fr. 212.–) con effetti immediati; che con ricorso del 23 gennaio 2025, RI 1 contesta in particolare il pignoramento della sua intera tredicesima mensilità, facendo valere che le è necessaria per pagare i premi della cassa malati, la fattura annuale della "FirstCaution" e "altre fatture" (AIL, rate a \_\_\_\_\_ per danno noleggio); che nelle osservazioni del 3 febbraio 2025 l'UE rileva anzitutto a ragione la tardività del ricorso, interposto il 23 gennaio 2025 quasi due mesi dopo la ricezione della decisione di pignoramento (a dire della ricorrente il 27 novembre 2024), ma poiché il provvedimento impugnato è potenzialmente suscettibile di ledere il suo minimo di esistenza, ponendola in una situazione insopportabile, e potrebbe quindi essere nullo (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021, consid. 1), occorre comunque esaminare il ricorso d'ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF); che giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia; che per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito, e detraendo poi le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009); che redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A\_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4); che per principio giurisprudenziale consolidato possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühlh, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3 a

ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF); che l'UE ha quindi correttamente escluso i premi della cassa malati dal minimo vitale, giacché la ricorrente non aveva – e non ha tuttora – dimostrato di averli pagati; che come già fatto dall'UE, occorre ricordarle al riguardo la possibilità per lei di chiedere all'Ufficio, in virtù dell'art. 93 cpv. 4 LEF, di pagare i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria maturati durante il pignoramento (in concreto da dicembre 2024) con le t rattenute (se bastano), a condizione di consegnargli le relative fatture ; che d'altronde RI 1 non ha dimostrato neppure il pagamento, ma anzitutto il carattere indispensabile (secondo l'art. 93 LEF) delle altre spese di cui chiede l'inserimento nel minimo vitale; che il costo delle assicurazioni private usuali, quali l'assicurazione economia domestica, di responsabilità civile o di garanzia di locazione, è compreso nel minimo di base di fr. 1'200.– mensili (Tabella, n. I; sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023 , consid. 4.2.1 e i rin vii ) e non può pertanto essere computato separatamente in doppio; c he pure le spese di elettricità per la luce e la cucina sono già inc luse nel minimo di base (Tabella, n. I; citata 15.2023.4 del 16 maggio 2023 consid. 4.2.1); che debiti per risarcimento danni (come quello oggetto dell'accordo di pagamento rateale con la \_\_\_\_\_) non rientrano nel minimo esistenziale del debitore, siccome non sono indispensabili al suo sostentamento; che stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno ai creditori e neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.